

ai posti loro assegnati, se li allontanassero dai loro paesi, dalle famiglie loro... eccetera.

Voci. È vero! È vero!

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di parlare.

NUVOLONI. Ho presentato un articolo 14 bis che mi pare troverebbe posto qui...

PRESIDENTE. Ma non siamo ancora all'articolo 14!

NUVOLONI. Credo che sia più conveniente discuterlo adesso: perchè qui si dà facoltà al ministro di bandire il concorso per posti di alunno di cancelleria e di segreteria...

PRESIDENTE. Verrà a suo tempo...

NUVOLONI. Se crede che parli sull'articolo 14, parlerò sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Sarà meglio non turbare l'ordine già stabilito.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. A proposito dell'emendamento Cimorelli, si sono fatti accenni che mi paiono fuori di luogo. L'unità della patria è cosa troppo alta, per entrare in questa discussione. Il concetto al quale l'onorevole Cimorelli s'è ispirato, quello cioè di evitare gli inconvenienti verificatisi, è degno di lode; però lo prego di tener conto d'altre considerazioni. Se è evidente che i concorsi speciali nei distretti, mirano principalmente a soddisfare i bisogni speciali che in essi possono manifestarsi, la permanenza degli alunni nominati, obbligatoria per due anni, nei distretti medesimi, può avere conseguenze gravi per il servizio, vincolando eccessivamente l'azione del Ministero, che può trovarsi nella necessità di dover provvedere in altre località a bisogni urgenti. (Approvazioni).

Il concetto dell'onorevole Cimorelli può ad ogni modo valere come una raccomandazione; e ne terrò il maggior conto. Ma come disposizione della legge sarebbe pericoloso. Io lo prego quindi di non insistere nella sua proposta.

CIMORELLI. Prendo atto di questa dichiarazione e rinuncio alla mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« Nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le Commissioni di vigilanza e previo parere di una

Commissione da istituirsi presso il Ministero di grazia e giustizia, nei modi che saranno determinati da apposite disposizioni per l'attuazione della presente legge, potranno essere collocati a riposo quei funzionari di cancelleria, che, quand'anche non abbiano raggiunto il limite di età o di servizio, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni ».

A questo articolo l'onorevole Riccio propone di sostituire:

« I funzionari che hanno compiuto 75 anni di età sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità ai termini di legge.

« Ma nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le Commissioni di vigilanza e previo parere di una Commissione da istituirsi presso il Ministero di grazia e giustizia, nei modi che saranno determinati da apposite disposizioni per l'attuazione della presente legge, potranno esser collocati a riposo quei funzionari di cancelleria che, quando anche non abbiano raggiunto il limite di età o di servizio, si trovino in tali condizioni fisiche ed intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento di doveri inerenti alle loro funzioni ».

L'onorevole Riccio ha facoltà di parlare.

RICCIO. Pochissime parole. L'articolo 5 concede facoltà, per due anni dalla pubblicazione della presente legge, di collocare a riposo tutti quei funzionari i quali, per ragione di salute, per incapacità, per altre cause, non sono più idonei al servizio. È una facoltà giusta, che tutti coloro che conoscono il funzionamento delle cancellerie, troveranno opportuna. Però si dice che possono essere collocati a riposo, anche quando non abbiano raggiunto il limite di età.

Ora la legge sui limiti di età contrasta con questa facoltà.

CIMORELLI. Per soli due anni.

RICCIO. Sta bene, ma almeno in questi due anni non si dovrebbe tener conto dei limiti di età.

Del resto una legge sui limiti di età per impiegati civili costituisce un'eccezione che nel caso attuale non è giustificata.

La legge ordinaria, comune a tutti, è quella sulle pensioni, la quale dà il diritto allo Stato di collocare a riposo di autorità